

D.L. 252 DEL 16.11.2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2013)

## RELAZIONE

L'articolo 1 fissa in 179 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6,50 per cento e durata minima di quindici anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:

	(migliaia di euro)		
	2013	2014	2015
A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento	357.047	357.047	357.047
B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)	89.262	89.262	89.262
C – Oneri per indebitamento	70.500	70.500	70.500
D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2012	18.500	18.500	18.500
E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]	262	262	262

L'articolo 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede di prorogare nell'anno 2013 la possibilità di finanziare il saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 derivante dalla mancata contrazione del mutuo o altra forma di indebitamento nell'esercizio medesimo in conseguenza delle effettive giacenze di cassa dell'esercizio 2012 e dell'andamento dei pagamenti in conto capitale.

L'articolo 3 dispone che per l'anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

L'articolo 4 impone alla gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 il rispetto, in termini di competenza e di cassa, del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Il comma 1 dell'articolo 5 indica l'importo destinato nel bilancio al programma investimenti in sanità.

Il comma 2 sopprime il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 37/2011, in quanto le esigenze finanziarie indicate dal comma in questione sono venute meno a seguito della riprogrammazione del programma attuativo regionale del PAR-FAS 2007-2013 approvata dal CIPE in data 26 ottobre 2012.

L'articolo 6 introduce per l'anno 2013, come già previsto per gli anni precedenti, un contenimento della spesa per studi ed incarichi di consulenza nel limite del 50 per cento della spesa relativa all'anno 2011, fatti salvi gli incarichi finanziati con fondi comunitari o fondi nazionali vincolanti.

I commi 3 e 4 enumerano contratti che per la loro particolare tipologia sono esclusi dal limite di spesa di cui al comma 1, in ragione della loro attinenza a programmi comunitari, alla materia della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tutela in giudizio dell'ente, a studi che le società *in house* eseguono per conto dell'ente nell'ambito della propria attività istituzionale ovvero ad incarichi di progettazione e stima di

immobili derivanti dall'attuazione di piani e programmi di trasferimento, alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Il comma 5 estende la disciplina di contenimento della spesa agli enti del settore regionale mentre esclude le Aziende sanitarie per attività connesse alle loro specifiche funzioni istituzionali.

Viene poi ribadita la previsione della gratuità degli incarichi svolti da personale dipendente nell'ambito del settore regionale allargato (per la Regione o tra gli enti che ne fanno parte).

L'articolo 7 al comma 1 prevede per l'anno 2013, come per l'anno 2012, una limitazione della spesa pari al totale degli impegni assunti per le medesime finalità nell'anno 2011.

Il comma 2 esclude dal calcolo del limite di cui al comma 1 le spese imputate a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati e quelle della pubblicità a carattere legale o finanziario o derivanti da obblighi di legge.

Le limitazioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle società *in house* ed agli enti del settore regionale allargato, ad eccezione degli enti che svolgono le attività oggetto dell'articolo quali propri compiti istituzionali mentre per gli enti del settore sanitario le spese di pubblicità devono essere supportate da motivi strettamente sanitari nel rispetto delle indicazioni dell'AGCOM.

L'articolo 8 riprendendo quanto disposto da precedenti disposizioni di legge, esclude anche per l'anno 2013 le spese per sponsorizzazioni ed estende tale divieto agli enti del settore regionale allargato ed alle società *in house*.

L'articolo 9 ribadisce le misure di riduzione della spesa per trasferte, che viene mantenuta, al pari di precedenti voci, nei limiti del totale della spesa sostenuta nell'anno 2011, con la sola eccezione delle spese per la partecipazione alle attività delle Conferenze per i Rapporti Stato, Regioni e autonomie locali e dell'Intesa assunta a livello centrale nell'ambito del vigente "Patto per la Salute".

L'articolo 10 allinea ai già citati limiti di spesa dell'anno 2011 le spese per la formazione del personale dirigente e dipendente, salvi i casi previsti da obblighi normativi e quelli a carico di fondi comunitari .

L'articolo 11, in attuazione delle disposizioni normative nazionali sulla revisione della spesa pubblica, prevede quale limite per la spesa per il servizio automobilistico regionale un importo pari al 50 per cento della spesa dell'anno 2011, con l'ulteriore limite di un espresso divieto di procedere ad acquisizione in proprietà ovvero in leasing di autovetture

La preesistenza di contratti di durata pluriennale, in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto sulla revisione della spesa pubblica, fa salva la possibilità di deroga al limite di cui al comma 1.

Come per altre voci di spesa, l'imputazione a fondi comunitari o nazionali vincolati o la destinazione a funzioni ispettive e di controllo, così come l'assegnazione dei veicoli al Corpo Forestale dello Stato fa salva la relativa spesa dall'applicazione dei limiti di cui al comma 1.

L'estensione del limite di spesa agli enti del settore regionale allargato incontra, anche in questo caso, il limite della destinazione ad attività sanitarie, socio-sanitarie, ispettive e di controllo per gli enti del comparto sanità e per l'Arpal.

Con l'articolo 12 la Regione anticipa una peculiare misura di contenimento della spesa prevista nel disegno di legge di Stabilità per l'anno 2013, prevedendo quindi il che il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

Con l'articolo 13 si tiene conto delle novità introdotte dalla normativa nazionale in materia di revisione della spesa pubblica e si demanda alla Giunta regionale l'approvazione di un piano di razionalizzazione degli spazi in uso agli uffici dipendenti, all'interno del quale definire le superfici per addetto, tenendo conto di particolari esigenze funzionali e delle tipologie di attività svolte, operando, ove opportuno, la riduzione delle locazioni passive e l'utilizzo più idoneo di immobili già acquisiti, con il limite vincolante dei parametri minimi introdotti dal legislatore statale.

L'articolo si estende in virtù del comma 4 agli enti del settore regionale allargato ed alle società *in house*.

Anche l'articolo 14 è teso a recepire quanto previsto nel Decreto Legge n. 95/2012 c.d. spending review. In particolare la norma prevede la riduzione di almeno il 15% dei canoni relativamente a quei contratti di locazione la cui scadenza avvenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Secondariamente al comma 3 viene riproposta la norma di contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso uffici.

L'articolo 15 prevede gli adempimenti attuativi da porre in essere da parte della Giunta Regionale in relazione ai vincoli di spesa introdotti con la presente legge finanziaria, che andranno adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge. L'articolo introduce anche una norma di salvaguardia, laddove prevede che non possano essere assunti impegni di spesa fino all'adozione dei provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa.

Le medesime disposizioni saranno adottate dagli Organi di vertice degli Enti appartenenti al settore regionale allargato in relazione a quanto loro applicabile.

L'articolo 16 propone per l'anno 2013 la misura di incremento dell'aliquota regionale sull'imposta sulla benzina stabilita all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale), in considerazione del fatto che permane la necessità di dare copertura finanziaria agli interventi di ripristino.

L'articolo 17 è volto ad istituire un apposito fondo, alimentato dalla vendita di beni immobili di proprietà regionale, da utilizzare per finanziare investimenti immobiliari della Regione Liguria relativamente all'acquisto di immobili da destinare a sede di attività istituzionali regionali. La norma prevede la vendita alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia, rispettivamente competenti per territorio dei beni regionali, con applicazione dei benefici fiscali previsti in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. La norma permette l'applicazione della procedura prevista dall'art. 22 della L.R. n. 22/2010 a questa fattispecie, al fine di velocizzare l'iter procedimentale e massimizzare i benefici per la Regione.

L'articolo 18 è finalizzato a dare continuità alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della l.r. n. 22/2010.

La Giunta regionale viene quindi autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare.

Stante poi l'esigenza di dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 22 della l.r. n. 22/2010, per cui il fondo di cui al comma 1 dello stesso articolo 22, è alimentato anche con il versamento alla Regione dell'importo corrispondente al maggior valore acquisito dai beni in conseguenza delle modifiche della destinazione urbanistica, si rende necessario prevedere la possibilità di concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del citato importo.

## **DDL Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)**

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

##### Articolo 1

## (Indebitamento)

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), è fissato per l'anno 2013 in 179 milioni di euro.

### Articolo 2

(Proroga dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012" e ss.mm e ii)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogata per l'anno 2013 l'autorizzazione alla contrazione di mutuo o altra forma di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 39/2011 e ss.mm e ii.

### Articolo 3

(Vincolo di destinazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2013-2015, per l'anno 2013 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

### Articolo 4

(Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

### Articolo 5

(Programma investimenti in sanità)

1. Il programma investimenti in sanità è finanziato per l'anno 2013 in euro 155.604.255,55.
2. Il comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 27 dicembre 2011, n. 37 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)" è abrogato.

### Articolo 6

(Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza).

1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2013 non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

3. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:
  - a) gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;
  - b) gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 19 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
  - c) gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;
  - d) le attività di indagine e di ricerca affidate a società in house della Regione attinenti alle rispettive finalità istituzionali;
  - e) gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane, regioni di proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ovvero in altri programmi di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli Enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione delle Aziende sanitarie per le attività connesse all'esercizio delle funzioni sanitarie stesse.
6. Gli incarichi a qualsiasi titolo svolti da personale dipendente dagli Enti del settore regionale allargato a favore della Regione e degli altri Enti appartenenti al medesimo settore regionale allargato, sono effettuati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.
7. Gli Enti di cui al comma 6 provvedono alle conseguenti modifiche degli atti convenzionali che disciplinano i conferimenti di incarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. I Direttori degli Enti di cui al comma 6 che hanno conferito l'incarico rispondono dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.
9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli Enti strumentali e degli Enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle Amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti a titolo non oneroso.

#### Articolo 7

(Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)

1. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o

- nazionali vincolati, né alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle società in house della Regione e agli Enti appartenenti al settore regionale allargato, con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale.
  4. Gli Enti del settore regionale allargato che operano in campo sanitario possono effettuare spese di pubblicità istituzionale solo per motivi di carattere strettamente sanitario rispettando le indicazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Articolo 8  
(Spesa per sponsorizzazioni)

1. La Regione, per l'anno 2013, non effettua spese per sponsorizzazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli Enti appartenenti al settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

Articolo 9  
(Riduzione della spesa per trasferte)

1. Il complesso della spesa per trasferte anche all'estero, effettuate dal personale dirigente e da quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere superato previa adozione da parte della Giunta regionale di un provvedimento motivato, in ordine alla partecipazione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le Regioni, le autonomie locali e lo Stato, nonché per la partecipazione alle attività degli organismi di monitoraggio di cui all'Intesa Stato - Regioni del 3 dicembre 2009 recante "Patto per la salute 2010 - 2012".
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per trasferte sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e per quelle svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli Enti appartenenti al settore regionale allargato, ad eccezione delle Aziende sanitarie, limitatamente alle attività connesse all'assistenza territoriale, e alle società in house della Regione, con esclusione per quest'ultime delle spese con imputazione a carico di specifiche commesse o riconducibili all'attuazione di accordi di programma, piani operativi, piani annuali o altri strumenti programmatici approvati dalla Regione.

Articolo 10  
(Riduzione della spesa per formazione).

1. Il complesso della spesa esclusivamente per formazione del personale dirigente e di quello dipendente, per l'anno 2013, non può essere superiore al complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli Enti appartenenti al settore regionale allargato, ad esclusione delle Aziende sanitarie e dell'Arpal per i corsi di educazione continua in medicina (ECM) di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

Articolo 11  
(Riduzione della spesa per il servizio automobilistico regionale)

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2013, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.
2. Nel corso dell'anno 2013 la Regione e gli Enti del settore regionale allargato non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.
3. Il limite di spesa di cui al comma 1 può essere derogato per effetto dei contratti pluriennali già in essere al momento dell'entrata in vigore della legge n. 135/2012.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alla spesa per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al Corpo Forestale dello Stato, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo.
5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli Enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli automezzi utilizzati dagli Enti del comparto sanità e dall'Arpal per attività sanitaria o socio-sanitaria, di controllo ed ispettiva.

#### Articolo 12

(Riduzione delle spese per l'acquisto di mobili ed arredi)

1. Il complesso della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi per l'anno 2013 non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità.

#### Articolo 13

(Razionalizzazione degli spazi ad uso della Giunta regionale)

1. Al fine di razionalizzare gli spazi adibiti ad uso ufficio secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano di razionalizzazione degli spazi, che definisce le superfici per addetto, tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, nonché delle risorse umane impiegate e delle tipologie di attività effettuate.
2. La superficie per addetto di cui al comma 1 è determinata avuto riguardo ai parametri di cui al comma 9 dell'articolo 3 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.
3. Ai fini di cui al comma 1 la Regione procede ad una razionalizzazione delle locazioni passive.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli Enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione.

#### Articolo 14

(Riduzione della spesa per locazioni passive)

1. Alle locazioni passive della Regione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.
2. Nel caso di rinnovo di contratti aventi scadenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una riduzione pari almeno a quella prevista dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, il complesso della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo, da parte delle strutture dipendenti dalla Giunta regionale, degli immobili adibiti ad uso ufficio è determinato, per l'anno 2013, nella misura del 4 per cento del valore complessivo degli immobili utilizzati che risulta dai valori medi di vendita forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 59/1997) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 non si applica alla spesa per manutenzioni relativa agli immobili oggetto di trasferimento ai sensi del d.lgs 85/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli Enti del settore regionale allargato e alle società in house della Regione, considerando la F.I.L.S.E. S.p.A. e le sue controllate come sistema ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico F.I.L.S.E. S.p.A.) e ss. mm e ii..

#### Articolo 15

(Adempimenti attuativi da parte della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e riparto dei limiti di spesa di cui articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, non possono essere assunti impegni relativi alle spese di cui agli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12. Con il medesimo provvedimento viene determinato il limite di spesa di cui all'articolo 14, tenuto conto dell'ultimo aggiornamento dei valori medi degli immobili fornito dall'osservatorio del mercato immobiliare di cui all'articolo 64, comma 3, del d.lgs 300/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli organi di vertice degli Enti appartenenti al settore regionale allargato adottano il provvedimento di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo trasmettono alla Regione.

#### Articolo 16

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale), dopo le parole "per l'anno 2012" sono aggiunte le parole "e l'anno 2013".

#### Articolo 17

(Norme in materia di gestione e razionalizzazione del patrimonio regionale)

1. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa regionale è istituito un fondo da alimentare con gli introiti della vendita del patrimonio immobiliare regionale non impiegato in via diretta per lo svolgimento di attività istituzionali ovvero per il quale sia prevista la destinazione ad altro utilizzo, le cui risorse sono finalizzate al finanziamento di investimenti immobiliari connessi all'attività istituzionale della Regione.
2. La Regione può alienare alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia situate nel territorio di competenza di ciascuna azienda i beni immobili di cui al comma 1 con le modalità previste dall'art. 22, commi 4, 5, 5bis, 6 e 7 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2011)).
3. Ai trasferimenti ed ai conferimenti di beni immobili effettuati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legislazione tributaria in materia di privatizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), gli atti di compravendita stipulati per effetto del presente articolo nei quali è parte la Regione possono essere ricevuti da un notaio.

#### Articolo 18

(Disposizioni relative alle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della l.r. n. 22/2010 e ss. mm e ii)



1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento del corrispettivo stabilito nell'atto di cessione dei beni immobili oggetto delle operazioni di gestione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 22 della l.r. n. 22/2010 e ss. mm e ii.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 bis dell'articolo 22 della l.r. n. 22/2010 e ss. mm e ii, la Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore dell'ARTE di Genova nella misura massima dell'80 per cento dell'importo di cui al citato comma 5 bis.

Articolo 19  
(Fondi speciali)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della l.r. 15/2002 destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2013, restano determinati nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Articolo 20  
(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

Articolo 21  
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

TABELLA A) (articolo 19)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	Competenza 2013	Competenza 2014	Competenza 2015
AREA XIII – AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	1.500.000,00	0,00	0,00
<i>TOTALE</i>	1.500.000,00	0,00	0,00

